



CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino
Settore Politiche sociali, casa e lavoro

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 10

PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE NEL COMUNE DI CHIVASSO.

(ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m. e i. e dei Regolamenti attuativi)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Visti:

la Legge Regionale Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 recante "Norme in materia di edilizia sociale" e successive modificazioni e integrazioni;
i Regolamenti regionali attuativi vigenti;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 21.05.2026;

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando di concorso generale per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia sociale disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Chivasso.

I partecipanti devono essere residenti, o essere iscritti all'AIRE, o prestare attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 22 alla data di pubblicazione del bando (Fonte: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/lr-n-32010-regolamenti-attuativi>) e precisamente: **Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione T.se, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino (VC), Foglizzo, Fontanetto Po (VC), Gassino Torinese, Lauriano, Montanaro, Monteu da Po, Rivalba, Rondissone, Saluggia (VC), San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Torrazza P.te, Verolengo e Verrua Savoia.**

Art. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti

normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell' articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica o essere iscritti all'AIRE o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;

c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 ovvero non superiore a € 25.326,56 (limite valido per l'anno 2026, così come definito con DD 1402/A2201A/2025 del 20/10/2025).

Ciascun componente del nucleo deve possedere, alla data di pubblicazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a. e alla lettera b. da possedersi da parte dei soli richiedenti.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i., nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2, ossia € 50.653,12 di ISEE.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni a un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI SFRAATTO PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Si intende lo sfratto, con sentenza definitiva, determinato dalla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 decreto 14/5/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti). La dichiarazione di incolpevolezza resa dal solo Comune di Chivasso verrà valutata sulla base dei requisiti previsti nel vigente "Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi economici a sostegno delle situazioni di emergenza abitative e della locazione", approvato con Delibera C.C. n. 23 del 06/05/2013 e modificato con Delibera C.C. n. 72 del 21/12/2015 che, all'art. 1 prevede:

- lett. b) avere una situazione reddituale attestata da ISEE non superiore a € 7.500,00
- lett. d) avere pagato non meno di 8 canoni di locazione negli ultimi due anni
- lett. e) avere una situazione di morosità ... dovuta a una considerevole e improvvisa riduzione reddituale, tale da pregiudicare il pagamento dei canoni.

Per i cittadini degli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale 22, si rimanda alle specifiche norme regolamentari del comune di residenza.

Art. 4 - APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove/i e alle orfane/i degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal

richiedente, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione, in distribuzione presso:

- Comune di Chivasso, Sportello Unico Polivalente, p.zza C. A. Dalla Chiesa nei seguenti orari:
lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00
martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,00
- o scaricabili dal sito del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it

L'Ufficio Politiche sociali fornisce assistenza alla compilazione agli utenti che intendono presentare domanda, previo appuntamento telefonico ai numeri 011/9115460 – 011/9115453 – 011/9115223, con le modalità che saranno individuate dall'Ufficio Politiche sociali.

Il modulo di domanda, corredato da apposita marca da bollo da € 16,00, può essere riconsegnato personalmente o da un componente il nucleo familiare richiedente dal **08.06.2026 al 07.08.2026** secondo le seguenti modalità:

a) consegna a mano:

presso Sportello Unico Polivalente p.zza C.A. Dalla Chiesa, 5 Chivasso (To), nei seguenti giorni e orari: Lun./Merc./Giov./Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Mart. Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. È consentita la consegna della domanda da parte di persona diversa dal richiedente o componente del nucleo richiedente, se corredata da apposita delega, correttamente compilata e sottoscritta, e dalla fotocopia del documento di identità del delegante;

b) inoltre per posta a mezzo raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Chivasso - Ufficio Politiche Sociali - P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 5 - 10034 Chivasso. In tal caso occorre allegare al modulo di domanda debitamente firmato, oltre alla documentazione sotto descritta, una copia del documento di identità non scaduto del richiedente e copia della certificazione ISEE in corso di validità. Non saranno prese in considerazione domande spedite tramite servizio postale che perverranno oltre il quinto giorno successivo la data di scadenza del bando;

c) tramite PEC del richiedente o di intermediario abilitato, utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.comune.chivasso.to.it nel rispetto della normativa vigente in merito alle comunicazioni informatiche (Rif. AGID – Agenzia per l'Italia digitale)

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni, vale a dire al 07.09.2026.

È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Detto modulo di domanda è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità e gli atti relativi a un eventuale sfratto **non sono autocertificabili**.

Per quanto concerne i cittadini comunitari ed extracomunitari, l'assenza di proprietà immobiliari in Italia può essere comprovata dal Comune producendo copia di interrogazioni a sistema da Catasto Nazionale, l'assenza di proprietà immobiliari all'estero può essere comprovata da dichiarazione del nucleo richiedente; il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a comprova di quanto dichiarato.

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento attuativo n. 10/R (come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 NOVEMBRE 2022).

La normativa regionale impone l'applicazione della L.R. 17 febbraio 2010, n° 3 e s.m.i., e collegati Regolamenti Attuativi Regionali vigenti.

Art. 7 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarità e della sussistenza della documentazione, e, in caso di domanda con documentazione incompleta, richiede l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta.

Per i lavoratori all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Art. 8 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande, non appena conclusa la fase istruttoria da parte del Comune, saranno trasmesse alla Commissione Assegnazione Alloggi, di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010 e s.m. e i.

Tale Commissione, istituita presso l'A.T.C. del Piemonte Centrale, provvederà:

- **alla formazione della graduatoria provvisoria**, previa valutazione dei requisiti previsti dall'art. 3 e all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8, sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti dal bando di concorso.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata e affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni dell'ambito n. 22, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

- **all'esame degli eventuali ricorsi**, che gli interessati dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione).

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione della graduatoria provvisoria.

- **alla formulazione della graduatoria definitiva** secondo le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 9/R del 4/10/2011.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti conserva la sua efficacia fino a quando non sia sostituita da una nuova graduatoria.

Art. 9 - CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

Art. 10 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari o da persona da essi delegata per iscritto, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

I concorrenti non possono rinunciare all'alloggio assegnato, sulla base della posizione in graduatoria, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. n. 3/2010 e s.m.e i. o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute; in tali casi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Il rifiuto a stipulare la convenzione in locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta l'annullamento dell'assegnazione, senza possibilità di ulteriore proposta per l'assegnazione di altro alloggio di edilizia sociale, salva successiva partecipazione a futuri bandi generali di concorso.

Art. 11 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010 e s.m.i. e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.40 del 6 ottobre 2011.

Per reddito di riferimento si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare con invalidità certificata. Il reddito o la pensione di cittadinanza costituiscono un reddito aggiuntivo che concorre al calcolo del canone di locazione, per il periodo di fruizione di tale reddito.

Art. 12 - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Chivasso ha la facoltà prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro da parte del Comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di

richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. Le nuove domande e le richieste di modificazione sono numerate a cura del Comune secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione sopra indicato.

ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

Il titolare del trattamento è il Comune di Chivasso.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento.

ART.14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la E.Q. del Settore Politiche Sociali del Comune di Chivasso, dott. Davide CENA

ART.15 – PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato:

- all'Albo Pretorio online del Comune di Chivasso e dei restanti Comuni facenti parte dell'ambito territoriale 22;
- sul sito istituzionale del Comune;
- mediante ulteriori forme di pubblicità richieste dalla normativa vigente.

ART.16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, e loro eventuali modifiche vigenti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse.

Chivasso,

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Roberta Colavitto
(doc. firmato digitalmente)